



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAIO e SANGALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009

Modifica al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese
attraverso l'estensione dell'IVA per cassa

ONOREVOLI SENATORI. – Il momento di crisi economica che ha coinvolto il nostro Paese è molto grave ed i dati dell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria lo confermano. Una contrazione del PIL, nel 2009, del 5,2 per cento, la proiezione per il 2010 di un PIL a + 0,5 per cento e al + 2 per cento per ciascuno degli anni 2011-2013 necessitano di misure urgenti e capaci di sostenere maggiormente l'impianto industriale, motore dell'economia del Paese.

Il debito pubblico continua a crescere e dovrebbe passare dal 115,7 per cento del 2009 al 118,2 per cento del 2010 e il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi all'8,8, mentre potrebbe peggiorare nel 2010, per poi tornare al di sotto del 7 per cento nel 2013.

In questo scenario e in attesa di una politica industriale, è necessario individuare almeno uno strumento che tuteli le piccole e medie imprese e garantisca loro la possibilità di superare, attraverso la liquidità, il momento di impasse.

In questo disegno di legge è stata presa in considerazione l'IVA, imposta sul valore aggiunto, pur nella consapevolezza che, su tale materia, il Legislatore nazionale può operare solo nei limiti fissati dalla normativa europea.

L'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, consente agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti regole che prevedano, per specifiche operazioni, l'esigibilità differita dell'imposta e specificatamente «per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi».

Sulla base di tale disposizione il legislatore italiano aveva già da tempo previsto tale exigibilità differita per esempio per le

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, alle Camere di commercio, alle università, ecc. (si veda l'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009, di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore italiano ha ampliato la fruibilità del regime utilizzando la possibilità offerta dalla legislazione europea (talune categorie di soggetti passivi) e individuando come bisognevoli di attenzione la categoria delle micro imprese sino a 200.000 euro di volume di affari.

La proposta formulata nel presente disegno di legge si basa sulla possibilità di usufruire dell'altra previsione della normativa europea e cioè quella di individuare specifiche operazioni – senza porre limiti alla loro entità analogamente a quanto avviene per quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti sopra ricordati – e precisamente le operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Tale norma definisce i contratti di subfornitura come quelli in cui «un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti ese-

cutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente».

Si tratta, cioè, delle ipotesi in cui una impresa effettua la fornitura di beni o delle prestazioni di servizi, destinati ad essere incorporati nei beni prodotti da un'altra impresa.

Il problema di queste imprese di ottenere con celerità i propri crediti dalle imprese di più grandi dimensioni che, evidentemente, hanno un potere contrattuale nettamente superiore, è rilevato proprio nell'ambito della citata legge n. 192 del 1998, sia in ambito IVA che nella previsione della maturazione automatica degli interessi di mora.

È pur vero che per tali operazioni di subfornitura è stata prevista l'applicabilità del regime agevolato di cui all'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disponendo cioè che l'imposta relativa ai contratti di subfornitura, per i quali il pagamento del prezzo sia differito (da uno a sessanta giorni o da uno a novanta giorni) rispetto alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, può essere versata con cadenza trimestrale senza l'applicazione di interessi. È evidente che la disposizione prende atto di una questione molto importante, cioè che la liquidazione trimestrale dell'imposta relativa a queste operazioni non costituisce un indebito arricchimento, ma una esigenza dovuta al fatto che il pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa ai propri clienti al momento del versamento dell'IVA non è stata ancora incassata.

Tale disposizione però, come pure quella del dovuto riconoscimento degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento oltre i

termini contrattualmente previsti, non è stata assolutamenteolutiva dei problemi finanziari delle piccole imprese (in particolare contoterziste che continuano a sottostare al versamento dell'imposta pur nel termine trimestrale, ma con pagamenti che vanno ben oltre tale periodo anche in tempi non di crisi come quelli attuali).

La previsione invece dell'estensione del regime dell'IVA per cassa oltre a dare una maggiore agibilità finanziaria alle imprese contoterziste le aiuterebbe a ridurre la loro subalternità nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni: infatti queste ultime potrebbero, con il regime proposto, dedursi l'imposta addebitata alla sola condizione del pagamento del corrispettivo all'impresa subfornitrice.

La richiesta, espressa da tempo nelle numerose relazioni delle singole imprese e delle loro associazioni di categoria e testimoniata da tempo come una vera boccata d'ossigeno e una scelta di equità nel riequilibrio della posizione delle piccole e medie imprese nel contesto economico nazionale, porterebbe un tangibile beneficio alla vera struttura portante dell'economia italiana e potrebbe accelerare la ripresa economica già nel prossimo autunno, in vista di una possibile crescita nel 2010.

Infine si sottolinea come il presente disegno di legge, così formulato, può rientrare pienamente nella previsione dell'articolo 66 della citata direttiva 2006/112/CE del Consiglio e conseguentemente, come chiarito dalla stessa Commissione europea, direzione generale TAXUD (*taxation and customs union*), con nota n. 24280 del 16 marzo 2009, non necessita il richiedere una preventiva deroga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono sempre applicabili alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192».